



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO AD ENTI E SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 dell'11.10.2023

INDICE

TITOLO I – Norme generali

CAPO I – Oggetto e aree di intervento

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Aree di intervento

CAPO II – Soggetti destinatari, forme di sostegno, esclusioni, finalità

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Tipologia delle forme di sostegno

Art. 5 – Esclusioni

Art. 6 – Finalità specifiche dei contributi a enti senza scopo di lucro

TITOLO II – Contributi a enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro

CAPO I – Criteri e modalità di concessione dei contributi

Art. 7 – Condizioni e principi generali per la concessione di contributi per attività particolari (art. 4, comma 2, lett. a.1)

Art. 8 – Condizioni e principi generali per la concessione di contributi per eventi eccezionali (art. 4, comma 2, lett. a.2)

Art. 9 - Concessione dei contributi

CAPO II – Disciplina del patrocinio

Art. 10 - Concessione del patrocinio

CAPO III – Convenzioni, collaborazioni, coprogettazioni

Art. 11 - Convenzioni

Art. 12 - Collaborazioni

Art. 13 - Coprogettazioni

CAPO IV – Rendicontazione e liquidazione dei contributi

Art. 14- Rendicontazione dei contributi

Art. 15- Liquidazione dei contributi

Art. 16 - Ulteriori obblighi dei beneficiari

CAPO V – Controlli, verifiche, mancata concessione, revoca dei benefici

Art. 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

Art. 18 – Mancata concessione e revoca dei benefici

CAPO VI – Diritto allo studio

Art. 19 – Contributi alle istituzioni scolastiche e ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione

TITOLO III – Pubblicazione, trasparenza e norme finali

CAPO I – Pubblicazione e trasparenza

Art. 20 – Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

Art. 21 – Trasparenza

Art. 22 – Responsabile del Procedimento amministrativo

CAPO II – Disposizioni finali

Art. 23 – Norme finali e transitorie, abrogazioni

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – OGGETTO E AREE DI INTERVENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, nonché dell'art. 12 della Legge 9 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi") e successive modificazioni ed integrazioni, definisce i criteri e le modalità a cui l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di altro genere, per il sostegno di iniziative da parte di enti, associazioni e soggetti senza scopo di lucro, meglio descritti all'art. 3, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.

2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti da parte del Comune.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 – Aree di intervento

1. Il Comune, attraverso la concessione dei benefici diretti ed indiretti di cui al presente regolamento, intende favorire, in particolare, lo sviluppo dei seguenti settori:

- attività sportive;
- attività educative e formative, politiche giovanili, diritto all'istruzione;
- attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
- attività di impegno civile, assistenza, tutela della salute e del benessere sociale, promozione e sicurezza sociale;
- la promozione e lo sviluppo delle libere forme associative e del volontariato, diritti umani, educazione alla pace, al dialogo interculturale e alla cooperazione internazionale;
- attività di promozione del tessuto economico e dei servizi connessi;
- attività di protezione civile;
- attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
- attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica, del riuso e della condivisione;
- attività di sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
- altre attività di interesse per la collettività e di promozione del territorio.

2. I provvedimenti di concessione di contributi, nonché di altri vantaggi economici di cui al presente regolamento, comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

3. I provvedimenti di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune o risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità.

4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati o associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la

partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del Comune. In questi casi specifici, quando l'Amministrazione ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette, ovvero a fronte di calamità naturali ed eventi simili, deve essere dimostrata la ricaduta locale derivante dalla tutela di interessi pubblici di rilevanza nazionale o internazionale.

CAPO II – SOGGETTI DESTINATARI, FORME DI SOSTEGNO, ESCLUSIONI, FINALITÀ

Art. 3 – Destinatari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
 - associazioni e comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti ai sensi del Codice Civile;
 - enti del Terzo Settore come delineati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - associazioni e società sportive senza fini di lucro;
 - fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
 - enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Solo nel caso della richiesta di patrocinio il soggetto richiedente può essere una persona fisica (si veda il Titolo II, Capo II).

Art. 4 – Tipologia delle forme di sostegno

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, le tipologie di interventi economici che il Comune può effettuare per sostenere interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni sono le seguenti:
 - a) la concessione di contributi in denaro** ("contributi - o benefici - diretti") per attività particolari e per eventi eccezionali, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione;
 - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici** ("contributi - o benefici - indiretti") per attività particolari e per eventi eccezionali o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
 - c) la concessione del patrocinio**, che esprime la simbolica adesione del Comune a un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità civili, morali, culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del Comune. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il patrocinio è disciplinato dal Capo II del Titolo II del presente regolamento e può dar luogo a concessione di ulteriori forme di beneficio, come quelle sopra descritte alle lettere a) e b).
2. In particolare, considerando la tipologia **a)** di beneficio ("contributi diretti"), descritta al comma 1, si definiscono e distinguono:
 - a.1 contributi per attività particolari:** erogazione di somme di denaro a sostegno di particolari eventi e/o iniziative giudicati/e dall'Amministrazione di particolare rilievo e interesse generale sulla base delle esigenze evidenziate attraverso apposito atto di indirizzo della

Giunta; sono disciplinati dall'art. 7 del presente regolamento e possono esserne destinatari i soggetti descritti all'art. 3 e meglio individuati nel bando approvato ai sensi del su citato art. 7.

a.2 contributi per eventi eccezionali: qualora si tratti di situazioni caratterizzate da urgenza, o non prevedibili e/o eccezionali, che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta può comunque autorizzare il contributo previa propria deliberazione, che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, come, ad esempio, per eventi artistici, culturali, sportivi o di tutela dei valori ambientali di particolare rilievo e capacità attrattiva; trovano disciplina nell'art. 8 del presente regolamento e possono esserne destinatari i soggetti descritti all'art. 3.

3. Si possono inoltre definire i seguenti strumenti, che possono prevedere all'interno della loro disciplina le forme di sostegno previste al comma 1, lettere a), b) e c):

a.1 convenzione: accordo tra Amministrazione comunale e uno o più soggetti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati (art. 11);

a.2 collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione comunale figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze (art. 12);

a.3 coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione comunale e uno o più soggetti iscritti all'albo delle libere forme associative di cui al vigente "Regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative", salva possibile coprogrammazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 13).

Art. 5 – Esclusioni

1. In esecuzione del presente regolamento non è ammessa alcuna forma di contributo diretto ovvero indiretto a persone fisiche, tranne per quanto previsto al Capo II del Titolo II (disciplina del patrocinio); il sostegno dell'Amministrazione comunale è ammesso esclusivamente nei confronti di enti, associazioni e soggetti senza scopo di lucro, come individuati all'art. 3 del presente regolamento, per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività.

2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione:

- i contributi socio-assistenziali alla persona, che trovano specifica disciplina in altre fonti normative e regolamentari;
- gli affidamenti di locali pubblici ad associazioni per lo svolgimento di attività rientranti negli scopi istituzionali e ordinari dell'associazione;
- i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche; nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 – Finalità specifiche dei contributi a enti senza scopo di lucro

1. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riportano alcune tipologie di attività per cui l'Amministrazione potrebbe intervenire con un sostegno diretto e/o indiretto:

a) Attività socio-assistenziali

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio-assistenziali sono destinati ad iniziative aventi interessi umanitario e/o sociale proposte da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o cooperative di solidarietà sociale che rivestono

direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale.

b) Attività culturali

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

- effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune, oltre che attività ricreative del tempo libero;
- organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione;
- effettuino attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscano patrimonio della comunità;
- organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- sostengano l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici.

c) Promozione della pratica sportiva

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni e altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani.

d) Interventi per la tutela dei valori ambientali

Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

- al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni o comitati che operino per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, anche nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
- a concorrere a progetti che abbiano come obiettivi la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;
- a contribuire alla realizzazione di iniziative, manifestazioni, mostre, esposizioni, documentazioni che abbiano per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- a promuovere e concorrere alla realizzazione di azioni di educazione scolastica per la formazione nei giovani di una cultura di protezione o valorizzazione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

TITOLO II – CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

CAPO I – CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 7 – Condizioni e principi generali per la concessione di contributi per attività particolari (art. 4, comma 2, lett. a.1)

1. In attuazione dell'art. 12 della Legge 9 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi") e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta stabilisce i criteri per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere, per il sostegno di iniziative da parte di soggetti senza scopo di lucro, rientranti nelle aree di intervento di cui all'art. 2, nelle finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento e svolte nell'interesse della collettività.

L'entità del contributo in ogni caso deve trovare stanziamento nel Bilancio dell'Ente.

2. Questi contributi sono destinati ai soggetti disciplinati dall'art. 3 del presente regolamento, meglio individuati dalla Giunta negli atti di indirizzo con cui periodicamente definisce i criteri previsti al comma 1.

3. La Giunta comunale definisce periodicamente, prima della pubblicazione di un bando, gli indirizzi e i criteri per l'assegnazione di forme di sostegno ai soggetti richiedenti e la somma massima erogabile per tipologia di contributo e per singola istanza. Con l'atto (o gli atti) di indirizzo suddetto la Giunta definisce i criteri e i punteggi massimi attribuibili per ciascun criterio, per ogni Settore.

4. La Giunta comunale potrà anche prevedere che le attività che saranno riconosciute meritevoli del contributo economico, in quanto rispondenti ai criteri approvati dalla Giunta comunale, possano essere oggetto di altre forme di collaborazione operativa da parte del Comune, coprendo le spese conseguenti, da definirsi con decreto di patrocinio del Sindaco (si veda il Capo II del Titolo II), qualora i proponenti ne facciano esplicita richiesta, con congruo anticipo e previo accordo con gli uffici di riferimento. In tale caso può essere previsto anche, ad esempio, di concedere gratuitamente l'uso degli eventuali locali individuati quali sedi alternative in caso di maltempo, per le manifestazioni programmate all'aperto ("contributi indiretti" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b).

5. Successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta, il Responsabile dell'Area competente approva un bando nel quale vengono rese note nel dettaglio:

- le modalità di partecipazione,
- i soggetti destinatari,
- i periodi indicativi di svolgimento delle attività di interesse e le iniziative finanziabili,
- il contributo massimo erogabile,
- la percentuale di copertura del rimborso delle spese sostenute,
- le modalità di attribuzione dei punteggi e il/i criterio/i di priorità in caso di parità di punteggio,
- le modalità di rendicontazione delle attività e di calcolo del contributo liquidabile,
- eventuale collaborazione operativa da parte del Comune (concessione del patrocinio ai sensi del Capo II del Titolo II e/o di altri vantaggi economici, "contributi indiretti", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b),
- termine e modalità di presentazione delle istanze,
- eventuali altri aspetti di interesse.

6. Le domande devono pervenire entro il termine assegnato dal bando.

7. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno, deve indicare nella domanda, indirizzata al Sindaco, in carta semplice, datata e sottoscritta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
- la denominazione, la ragione sociale e la natura giuridica;
- la sede;
- il codice fiscale e/o la partita I.V.A., se posseduta secondo gli obblighi di legge;
- la posizione di iscrizione o meno all'albo comunale delle libere forme associative;
- il tipo e l'entità del contributo richiesto;
- l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività (allegando copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati);
- una relazione che illustri l'attività proposta;
- il preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
- eventuali altre informazioni/dichiarazioni previste dal bando.

8. Il Settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, oltre alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 5. L'avviso disciplinerà le modalità di eventuale regolarizzazione delle domande irregolari, non conformi o da integrare.

9. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo.

10. Gli enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all'esterno le loro attività o specifiche iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

11. Non possono essere richiesti separatamente più contributi a Settori comunali diversi per la stessa iniziativa. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente regolamento, è compatibile con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità, ma la stessa manifestazione o iniziativa può ricevere contributi dal Comune o da altri enti pubblici, purché l'importo risultante complessivamente non superi l'80% della spesa complessiva. Di tali circostanze il richiedente fornirà apposita dichiarazione.

12. La Giunta comunale si esprime valutando la coerenza programmatica di ogni proposta presentata e, laddove la ritenga di interesse generale per la collettività, individua il grado di pubblico interesse della proposta formulata dal soggetto richiedente, attraverso la compilazione di una scheda di valutazione della coerenza programmatica dell'iniziativa. Il modello di scheda verrà approvato dall'atto di indirizzo della Giunta di cui al comma 3 e prevede che la Giunta possa assegnare a ogni proposta un punteggio massimo di 15 punti su 50 totali.

13. Successivamente la scheda di valutazione della coerenza programmatica redatta dalla Giunta viene trasmessa al Responsabile di Area per la successiva compilazione della scheda di valutazione da parte dell'Ufficio competente, il cui modello verrà approvato dall'atto di indirizzo della Giunta di cui al comma 3, e per l'adozione degli atti conseguenti previsti, tra cui il provvedimento di assegnazione dei contributi a chi ne abbia titolo. Il punteggio massimo attribuibile dall'Ufficio competente è di 35 punti su 50 totali.

14. A parità di punteggio la priorità verrà data ai progetti presentati dai soggetti iscritti all'albo previsto dal vigente "Regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative" e, in caso siano tutti soggetti iscritti, si darà priorità alle proposte presentate da più soggetti iscritti a medesimo albo in collaborazione tra loro. Se anche in seguito all'applicazione di questi criteri si confermasse la parità, si

darà la precedenza a soggetti definiti “partecipativi” come previsto dal vigente “Regolamento per l’albo comunale delle libere forme associative”. Se ancora vi fosse parità di punteggio, si applicherà il criterio di rotazione. Se si trattasse di soggetti che non hanno mai presentato progetti in passato, si demanderà alla Giunta la scelta rispetto al gradimento della proposta.

15. La domanda di ammissione ai benefici (contributi “diretti” e “indiretti”) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico, o da un suo delegato, e va compilata mediante l'apposita modulistica che sarà resa disponibile contestualmente alla pubblicazione del bando e/o sul sito istituzionale del Comune.

16. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto di coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 8– Condizioni e principi generali per la concessione di contributi per eventi eccezionali (art. 4, comma 2, lett. a.2)

1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nell’interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento economico e/o di diverso tipo del Comune, lo stesso può essere accordato, con atto motivato della Giunta comunale, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Si deve trattare di situazioni caratterizzate da urgenza, non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso.

2. La Giunta può autorizzare il contributo previa propria deliberazione, che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, come ad esempio per eventi artistici, culturali, sportivi o di tutela dei valori ambientali di particolare rilievo e capacità attrattiva.

3. Possono esserne destinatari i soggetti descritti all’art. 3.

4. In tale caso si applicano, per quanto compatibili, in via analogica, le disposizioni previste nei precedenti articoli.

Art. 9 - Concessione dei contributi

1. L’entità del contributo sarà individuata con apposita determinazione del Responsabile dell’Area competente e sarà determinata

- sia sulla base del punteggio ottenuto attraverso la scheda di valutazione della coerenza programmatica dell'iniziativa prodotta dalla Giunta (massimo 15 punti su 50)
- sia sulla base del punteggio ottenuto attraverso la scheda di valutazione prodotta dall'Ufficio competente, differenziata per tipologia di attività (massimo 35 punti su 50).

Il totale dei punti assegnati dalla Giunta e di quelli derivanti dal punteggio assegnato dal Responsabile di Area andrà a determinare l'ordine di preferenza nell'assegnazione dei contributi, attraverso la stesura di una graduatoria.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda contribuire a più attività inerenti la stessa tipologia, e quindi sia possibile la suddivisione del contributo tra più istanze, l'entità di questo verrà suddivisa in proporzione al punteggio ottenuto, riferendosi alla medesima tipologia di attività.

Formula:

$$\text{contributo erogabile} = \frac{\text{contributo massimo erogabile}}{\text{somma punti attribuiti alle istanze finanziabili}} \times \text{n}^\circ \text{punti attribuiti alla singola istanza}$$

Il bando disciplinerà le modalità per ripartire eventuali eccedenze del contributo, nelle ipotesi in cui una istanza preveda a preventivo una spesa più bassa rispetto al contributo assegnabile.

3. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 14, nei tempi e modi previsti dall'art. 15 (liquidazione) del presente regolamento.

4. La determinazione di assegnazione dei contributi deve essere adottata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii..

5. In casi particolari può essere disposta l'erogazione di un'anticipazione del contributo precedentemente o nel corso dello svolgimento dell'attività proposta. Qualora, in fase di liquidazione delle spese a consuntivo, l'importo del contributo effettivamente liquidabile risultasse inferiore rispetto all'eventuale anticipo già corrisposto, il soggetto che ne avesse beneficiato dovrà restituire al Comune la somma eccedente.

6. Ai soggetti destinatari di contributo verrà inviato il logo del Comune, in modo che questo sia inserito in tutto il materiale informativo e promozionale dell'iniziativa, con la dicitura "con il contributo del Comune di Rubano".

CAPO II – DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 10 – Concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio esprime la simbolica adesione del Comune a un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità civili, morali, culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali o comunque condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del Comune. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi.

2. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità sopra descritte.

3. Il patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferma restando la disciplina speciale in materia di riduzione tributaria prevista dalla normativa di Settore.

Qualora la richiesta di patrocinio sia legata alla richiesta di concessione di contributi ("contributi diretti") e/o altri vantaggi economici ("contributi indiretti"), se in presenza di bando, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente regolamento.

Nel caso in cui, per la particolarità delle iniziative, si tratti di attività non programmabili o eccezionali, o di attività organizzate nel territorio giudicate di interesse ai sensi del comma 1, oppure le associazioni proponenti siano state concorrenti di un bando ma non destinatarie di contributi, il Sindaco, nel caso in cui, se richiesto, ritenga comunque di concedere il patrocinio morale di cui al comma 1, può concedere anche ulteriori benefici o forme di collaborazione operativa ("contributi indiretti"), in base alla disponibilità delle strutture/beni mobili/beni immobili richiesti.

4. Il patrocinio è rilasciato con Decreto del Sindaco, a seguito dell'istruttoria curata dal Settore competente.

5. La domanda di concessione di patrocinio, sottoscritta dal richiedente (persona fisica o legale rappresentante o delegato di una persona giuridica), deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso l'Ufficio di competenza. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata indicativamente almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

6. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma precedente, valuterà l'ammissibilità della concessione del patrocinio rispetto alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire nell'interesse della collettività, valutando le istanze pervenute alla luce degli ambiti di cui all'art. 2 del presente regolamento; nel Decreto si esprimono le motivazioni per l'apprezzamento e il pubblico riconoscimento del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso il patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale.

7. Con il Decreto di patrocinio vengono evidenziati e quantificati i contributi indiretti che, eventualmente, l'Amministrazione concede all'iniziativa.

8. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda o comunque, se possibile, in tempo utile rispetto alla realizzazione dell'evento.

9. Con la concessione del patrocinio il Comune autorizza il richiedente ad inserire sul materiale pubblicitario, anche online, il logo del Comune unitamente alla seguente dicitura "Con il patrocinio del Comune di Rubano".

Il Comune ha la facoltà di verificare il corretto posizionamento del logo sul materiale pubblicitario.

CAPO III – CONVENZIONI, COLLABORAZIONI, COPROGETTAZIONI

Art. 11 – Convenzioni

1. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi") e successive modificazioni ed integrazioni, l'ente può stipulare convenzioni per la gestione di un'attività di interesse generale con soggetti senza scopo di lucro, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- la proposta rientri negli scopi e nelle finalità individuate nel presente regolamento;

- la proposta rientri negli scopi e nelle finalità associative;
- non sia prevista alcuna forma di corrispettivo economico;
- l'attività svolta contribuisca effettivamente ad una finalità di interesse generale;
- venga stipulata una convenzione che disciplini i rapporti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, approva schemi di convenzione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a.1 del presente regolamento, a cui darà esecuzione il competente Responsabile di Area. L'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni deve essere fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative.

3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- g) gli oneri reciproci, e la verifica dei reciproci adempimenti, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione;
- h) la disciplina relativa al rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione e previa documentata rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute.

La convenzione può contenere l'indicazione della procedura prevista per modificare alcune clausole del testo, nel corso della durata del rapporto convenzionale: in presenza dell'accordo tra le parti si potranno apportare modifiche non sostanziali che si rendano necessarie.

4. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del presente regolamento. (limite al rimborso spese sostenute): può essere previsto il rimborso fino al 100% delle spese sostenute, rendicontate e documentate, nei limiti del contributo definito in convenzione.

Art. 12- Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 4, comma 3, lett. a.2 sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta comunale che motiva specificamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Responsabile dell'Area competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 13 - Coprogettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione, eventualmente insieme al Coordinamento delle Assemblee Settore, può avviare un percorso di progettazione condivisa con i soggetti iscritti all'albo delle libere forme associative di cui al vigente "Regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative", avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta comunale.

CAPO IV – RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI, ULTERIORI OBBLIGHI

Art. 14 – Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 4 del presente regolamento che prevedano interventi di natura economica, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

- breve relazione dell'iniziativa;
- rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, in generale o nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro sei mesi dalla fine dell'esercizio o dell'iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.

Art. 15 – Liquidazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 4 del presente regolamento che prevedano interventi di natura economica sono liquidati con provvedimento del Responsabile dell'Area competente entro i novanta giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 14 (rendicontazione).

2. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

3. In caso di parziale o difforme effettuazione dell'iniziativa concordata, o in caso di mancata realizzazione della stessa, il Responsabile di Area può valutare di ridurre proporzionalmente il contributo accordato nonché, eventualmente, procede alla revoca del provvedimento di concessione iniziale con recupero parziale o integrale di quanto già concesso.

Il Responsabile di Area si riserva la facoltà, a seguito di una valutazione su dati oggettivi, di non erogare parzialmente o totalmente il contributo qualora, nello svolgimento delle attività, il soggetto destinatario del contributo abbia provocato un disservizio alla collettività.

Art. 16 – Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. Il richiedente dovrà comunicare le coordinate di un conto corrente intestato all'ente destinatario del contributo o al suo legale rappresentante.

2. I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
- b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa.

CAPO V – CONTROLLI, VERIFICHE, MANCATA CONCESSIONE, REVOCA DEI BENEFICI

Art. 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. Il Responsabile dell'Area verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.

2. A seguito della verifica di cui al precedente comma 1, il Responsabile di Area, ricorrendo le ipotesi di utilizzo scorretto o di inutilizzo delle risorse finanziarie, provvede al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.

3. In ogni caso, il Responsabile, tramite l'amministratore di riferimento, informa la Giunta comunale dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito.

Art. 18 – Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Responsabile di Area competente su indicazione del Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo

a) per i contributi per attività particolari e per eventi eccezionali, qualora:

- i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 14, comma 3 del presente regolamento;
- il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune;
- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, per cause dovute all'organizzatore; l'eventuale contributo erogato in conto anticipo dovrà essere restituito al Comune.

Nel caso in cui le manifestazioni proposte non siano realizzate, completamente o parzialmente, per cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo maltempo, calamità naturali, emergenza sanitaria) e gli organizzatori abbiano comunque sostenuto delle spese, le stesse saranno riconosciute e rimborsate nella misura del 80% (della spesa rendicontata), nel rispetto dell'ammontare del contributo originariamente attribuito, nonché di quanto previsto dal presente regolamento per la concessione dei contributi economici o dalla eventuale convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

b) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:

- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
- vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
3. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

CAPO VI – DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 19 – Contributi alle Istituzioni scolastiche e ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, provvede alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per le competenze attribuite dalla legge, tramite l'erogazione di specifici contributi.
2. Al fine di qualificare il sistema scolastico, rendendolo idoneo all'attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi statali, possono essere erogati specifici contributi per la fornitura e l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librerie e simili.
3. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti della comunità scolastica e sociale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio.
4. Annualmente la Giunta comunale può attribuire all'Istituto comprensivo statale contributi diretti e altri vantaggi economici, come meglio identificati all'art. 4 comma 1 lett. a) e b), per progetti didattici, concordati sulla base dei reciproci interessi, anche sulla base di eventuali protocolli pluriennali d'intesa.
5. Almeno una volta l'anno le istituzioni scolastiche presentano al Comune un rendiconto che dimostri come sono stati utilizzati i contributi ricevuti, nel rispetto della destinazione determinata dalla Giunta comunale.
6. I contributi ai servizi alla prima infanzia accreditati e alle scuole dell'infanzia paritarie sono oggetto di specifico provvedimento di indirizzo da parte della Giunta comunale o di apposito rapporto convenzionale.

TITOLO III – PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

CAPO I – PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

Art. 20 – Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 21 – Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Rubano nella sezione "Amministrazione trasparente".

2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 22 – Responsabile del Procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il Responsabile dell'Area individua il Responsabile del Procedimento, dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento. I Settori competenti alla concessione dei benefici possono effettuare verifiche a campione rispetto alle dichiarazioni rese in occasione della partecipazione ai bandi.

2. L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Norme finali e transitorie, abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2024.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del "Regolamento per concessione di contributi economici" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 12.09.2007, nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.

3. Ai procedimenti di erogazione dei contributi in corso regolati da un bando indetto secondo quanto previsto dal regolamento che verrà abrogato ai sensi del comma 2 si applica la disciplina previgente.

4. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.